

Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. Indicazioni per il versamento con modello F24 dell'imposta sostitutiva per l'adesione da parte di società o associazioni "trasparenti"

Publicata dall'Agenzia della entrate, la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2025 che fornisce le indicazioni per il versamento con modello F24 dell'imposta sostitutiva per l'adesione al regime di ravvedimento speciale ex articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di società o associazioni "trasparenti", di cui all'articolo 5 ovvero 115 e 116 del TUIR, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.

Il documento di prassi, "integra" il contenuto della risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La prima risoluzione del 2025 fornisce, ora, le attese indicazioni

sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui lo speciale ravvedimento si riferisca a società o associazioni “trasparenti”.

Ravvedimento speciale. Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo

C'è tempo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2022.

Stessa scadenza per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti. Con la circolare n. 11/E di oggi l'Agenzia detta istruzioni sulle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 215/2023) e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (D.L. n. 39/2024).

PVC emessi dal 30 aprile

2024. Pronto il modello per la definizione agevolata

On-line il [fac simile](#) dell'Agenzia delle entrate per l'**adesione ai verbali di constatazione, emessi dal 30 aprile 2024**, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. **In pratica, pari ad un sesto del minimo.**

Di seguito, un breve guida all'utilizzo del "nuovo" istituto definitorio.

L'[articolo 1 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13](#) con la **lettera d)** del comma 1, ha introdotto la possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-*quater* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, rubricato: **Adesione ai verbali di constatazione**) di **aderire alle risultanze dei PVC, emessi dal 30 aprile 2024**, redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, **entro 30 giorni dalla relativa consegna**, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. **In pratica, pari ad un sesto del minimo.**

L'adesione del contribuente è strutturata **con due distinti percorsi, differenziati** a seconda che l'adesione stessa avvenga **senza condizioni** ovvero sia **condizionata** dalla rimozione di errori manifesti.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire nelle forme previste dal successivo art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (e cioè **entro 20 giorni** dalla definizione prevista dal comma 1 del citato art. 8). Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo

della prima rata è versato entro il **termine di 20 giorni** indicato nel richiamato comma 1 dell'art. 8. Le rate successive alla prima devono essere versate entro **l'ultimo giorno di ciascun trimestre**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

Ai fini dell'adesione il contribuente deve presentare, entro il **trentesimo giorno successivo a quello della consegna** del processo verbale di constatazione, [una comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate](#) territorialmente competente per il periodo d'imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all'Organo verificatore (l'Ufficio dell'ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d'imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione **a tutti gli uffici** competenti per le annualità interessate.

La [comunicazione, \(vedi, fac simile\)](#) va consegnata o inviata agli [Uffici competenti](#) e agli Organi verificatori. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell'[Agenzia delle entrate](#) e della [Guardia di finanza](#).

Nella **comunicazione** devono essere indicati i seguenti elementi:

- il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- **la data di consegna del processo verbale** di constatazione oggetto dell'adesione;
- gli uffici e l'organo verificatore destinatari della

- comunicazione;
- tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
 - nel caso di comunicazione di adesione **condizionata** (vedi, *infra*) l'indicazione **puntuale e motivata degli errori manifesti** presenti nel PVC di cui si chiede la rimozione;
 - la sottoscrizione della comunicazione.

Il contribuente può optare per l'adesione al processo verbale di constatazione presentando **via PEC**, oppure in Ufficio, o **per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento)** la **suddetta comunicazione senza condizioni** oppure **condizionandola** alla rimozione degli errori manifesti.

Nel caso di adesione "condizionata" ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5-*quater* D.Lgs. n. 218 del 1997, l'organo che ha redatto il verbale, **nei dieci giorni successivi alla comunicazione**, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. In pratica, l'organo verificatore, **entro 10 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori **mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e all'indirizzo PEC del competente ufficio dell'Agenzia** una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell'accoglimento e la correzione dell'errore manifesto.

Nel caso di "adesione non condizionata", entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate **notifica**

l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7 D.Lgs. n. 218 del 1997.

Nel caso di "adesione condizionata" il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate da parte dell'organo che ha redatto il verbale. **In pratica, i 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l'organo verificatore informa il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di aver provveduto all'aggiornamento del verbale oggetto di definizione.**

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell'organo che ha emesso il PVC, **al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel PVC, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.**

Come anticipato, entro **ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell'atto di definizione** il contribuente deve versare quanto dovuto, con le stesse modalità previste per l'accertamento con adesione, ovvero:

- in unica soluzione;
- in 8 rate trimestrali oppure in sedici rate trimestrali in caso di importi superiori a euro 50.000, **con prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica,**

utilizzando i dati presenti nel del modello F24 o F23 allegato all'atto di definizione notificato.

Per effetto del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 8 D.Lgs. n. 218 del 1997, qualora l'adesione riguardi violazioni inerenti **crediti di imposta e agevolativi indebitamente**

utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, **non è possibile avvalersi della rateazione**; in tal caso il versamento delle somme dovute deve avvenire necessariamente in unica soluzione e **senza possibilità di compensazione** ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute nell'atto di definizione, **il competente ufficio dell'Agenzia provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse.**

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell'atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi. In pratica, opera una sospensione dei termini dell'accertamento per 30 giorni, per consentire l'adesione del contribuente.

Come detto, l'adesione **deve riguardare il contenuto integrale del PVC, ma può essere "condizionata"** alla rimozione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli «*errori manifesti*», che l'organo che ha redatto il verbale può correggere entro dieci giorni. Pertanto, l'adesione deve necessariamente riguardare **tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche** (ossia quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Inoltre, qualora il **processo verbale riguardi più periodi d'imposta**, non può essere scelto il periodo o i periodi d'imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d'imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

In caso di pluralità di periodi di imposta non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Considerato che l'adesione deve

riguardare il contenuto *“integrale”* del verbale, nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, **dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili** (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell'istanza condizionata.

Pertanto, se i rilievi **contenuti nella sua interezza nel PVC si ritengono infondati**, si può optare per il ravvedimento di solo alcuni rilievi ritenuti fondati (con riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo essendosi in presenza del PVC ex D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. *b-quater*) e l'attesa del residuale accertamento sugli altri rilievi, **rispetto ai quali potrà decidersi di ricorrere ovvero di utilizzare altri istituti definitivi**. Si ricorda a tal proposito che la citata lettera *b-quater*) prevede sanzioni ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4**, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-*bis*, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La norma ricalca, nel contenuto, un **analogo istituto definitivo** disposto dall'abrogato art. 5-*bis* del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997 (inserito dall'art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall'art. 1, comma

637, lett. c), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015), da cui si differenzia sotto il profilo dell'ambito applicativo, **che ora interessa i PVC di ogni genere**, e non solo quelli che consentono «l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Inoltre, **nel nuovo istituto è prevista l'adesione condizionata** ed è applicabile ai comparti impositivi delle **altre imposte indirette diverse dall'IVA**: ad esempio, imposta di registro o le imposte ipocatastali. (Cfr. il richiamo dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Quindi è possibile definire le violazioni in materia di:

- IRPEF e IRES e relative ritenute e addizionali
- Imposte sostitutive
- IVA
- IRAP
- IVIE
- IVAFE
- Imposta di registro
- Imposta ipotecaria/catastale
- Imposte sulle successioni e donazioni
- Imposta sulle assicurazioni
- Crediti di imposta e agevolativi
- Contributi previdenziali determinati in base alle dichiarazioni dei redditi.

In conformità, al disposto dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, sui contributi previdenziali oggetto di definizione non dovrebbero essere applicate sanzioni ed interessi.

Quanto al perfezionamento dell'adesione, in analogia con la "vecchia" disciplina dell'adesione ai PVC si può affermare che questo si configura, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica al contribuente dell'atto di definizione. (Vedi, in quanto compatibili, gli orientamenti elaborati dall'Agenzia delle entrate in relazione a quella previgente con la [circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E – in "Finanza & Fisco" n. 33/2008, pag. 2974](#)).

Si evidenzia che l'introduzione dell'art. 5-*quater* nel D.Lgs. 218/97 concede **solo con un intervallo di 30 giorni per l'adesione al PVC**. Mentre, il nuovo art. 6-*bis* dello Statuto, da una parte generalizza il principio del contraddittorio, dall'altra posticipa la sua instaurazione dal momento della redazione del PVC a quello della comunicazione dello schema di atto impositivo. Ne deriva che il diritto al contraddittorio può risultare indebolito **in contrapposizione al preciso principio di delega** che espressamente dispone l'«*estensione del livello di maggior tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000*» (Così, art. 17, comma 1, lett. b), n. 4, della legge delega); la facoltà di presentare controdeduzioni allo schema di atto ex comma 3, art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 è sicuramente meno efficace del **contraddittorio anticipato**, previsto dall'abrogato art. 12, comma 7, del medesimo Statuto dei diritti del contribuente.

Ipotesi particolari di definizione

Alcune precisazioni si rendono necessarie con riferimento alle ipotesi in cui il processo verbale di constatazione riguardi contribuenti che, per espresse disposizioni di

legge, non hanno la qualità di soggetti d'imposta per tutti i tributi che possono formare oggetto di definizione.

Come precisa l'Agenzia della entrate nella sezione del proprio sito dedicata all'adesione al processo verbale di constatazione, l'istituto definitorio si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell'intero o della prima rata entro i termini precedentemente enunciati.

Con riferimento ai soggetti "*trasparenti*" (**società di persone, Srl trasparenti, Trust, ecc**), l'eventuale definizione dei soci/beneficiari è **successiva alla definizione della società/trust**, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell'atto di definizione alla stessa, **l'ufficio provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile.**

I soci/beneficiari possono definire la propria posizione previo invio della comunicazione di adesione **entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'atto di definizione** (con versamento da effettuare entro ulteriori **20 giorni**, in unica soluzione o a rate) o rinunciare attendendo l'accertamento parziale dell'ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

Per quanto concerne i soggetti in regime di consolidato, la comunicazione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante; ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera c), del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di

constatazione contenente rilievi accertabili con l'atto unico, portare a conoscenza della consolidante l'avvenuta consegna dello stesso.

La comunicazione va presentata oltre che all'organo verificatore, all'ufficio dell'Agenzia competente nei confronti della consolidata. Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante).

L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante; la consolidata o la consolidante procederanno al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.

Gli uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Istanza di scomputo delle perdite

Qualora i contribuenti intendano avvalersi della facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite, trasmettono in via telematica il [Modello IPEC](#) e/o [Modello IPEA](#), contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

[Link al modello di "Comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione" – Articolo 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#)

In Gazzetta Ufficiale il D.L. con stop a sconto e cessione del credito e la norma salva decadenza degli atti con obbligo di contraddittorio

Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2024, e in vigore dal 30 marzo 2024, il [Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39](#), recante: «*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*».

Si riporta la relazione illustrativa per una prima descrizione dei singoli articoli del provvedimento urgente.

Relazione illustrativa del [Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39](#), recante: «*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*». Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2024. In vigore dal 30 marzo 2024

Il presente decreto-legge, al **Capo I (articoli da 1 a 6)**, introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

L'obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 **arrivando alla misura del 7,2 per cento**, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

ART. 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

La disposizione apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In detta norma erano, inoltre, previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3-bis: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da

eventi sismici (comma 3- *quater*).

Il comma 1, lettera a), fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del citato decreto- legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.

Inoltre, con la **lettera b) del comma 1** si introduce un nuovo comma 3-*ter*.1 con cui si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 **non si applicano** agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016**. Si precisa che tale deroga **trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024** di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 1, lettera c), prevede la soppressione del comma 3-*quater* dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023.

Il comma 2 prevede un regime transitorio, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo

periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 3**, inoltre, estende lo stesso regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, **si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata del decreto-legge**, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 5**, infine, prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilita

dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), **non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.**

ART. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in *bonis*

Il **comma 1** interviene sulla disciplina della *remissione in bonis*. Con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato previsto che, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versa contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121,

comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 1, dunque, è volto a consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica.

Per tali motivi la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all'Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale previsione si applicherà sia alle comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate in relazione alle spese agevolabili sostenute nell'anno sia a quelle concernenti le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti.

Il comma 2 prevede che la sostituzione delle comunicazioni delle prime cessioni e degli sconti in fattura ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nell'anno 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° al 4 aprile 2024, non può essere effettuata oltre la predetta data del 4 aprile 2024.

ART. 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili

La disposizione, al fine di garantire una adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto-legge, introduce misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

In particolare, il **comma 1** prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, **devono trasmettere all'ENEA, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori** ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **comma 2** stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **comma 4** prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, il **comma 5** stabilisce che l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. Prevede, inoltre, che, in luogo di tale sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto- legge, l'omessa trasmissione dei dati

comporti la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applichino le disposizioni in materia di remissione *in bonis*.

ART. 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Il **comma 1** interviene sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'introduzione del comma 3-*bis*. In particolare, viene prevista la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione dell'utilizzabilità dei menzionati crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, trova attuazione fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. La norma lascia, comunque, inalterati i termini di utilizzo delle singole quote annuali previsti dal comma 3 dell'articolo 121, nonché il divieto di compensazione in presenza di carichi superiori a 100.000 euro di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. È infine rimessa a un

regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della decorrenza e delle modalità di attuazione del decreto-legge.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituendo il comma 49-*quinquies*, introdotto dall'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024).

In particolare, con le modifiche apportate alla disciplina di cui al comma 49-*quinquies* è precisato che il divieto di compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione – opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero da atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti. Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nello specifico si tratta di crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché di crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

Per effetto del novellato comma 49-*quinquies*, inoltre, ai fini della sussistenza di debiti di ammontare complessivo superiore a centomila euro (oltre il quale le compensazioni sono inibite), non rilevano le rateazioni in corso per le

quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell'ammontare di centomila euro.

Per finalità di coordinamento tra la disciplina recata dall'articolo 49-*quinquies* e l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, risulta chiarito che in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31 che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti erariali e, dall'altro, la consentono ma solo limitatamente all'ipotesi di "pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori". Infine, è disposto che ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* del medesimo articolo 37.

Il **comma 3** fissa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

ART. 5 – Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 19, comma 6, ha previsto che il credito di cui al comma 3 (credito ACE) possa essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. La presente norma mira a contrastare, anche in un'ottica preventiva, le condotte fraudolente.

A tale scopo, le modifiche del citato comma 6 dell'articolo 19, apportate dal **comma 1**, consistono:

- a) nell'inibizione delle cessioni successiva alla prima; il credito, pertanto, potrà essere oggetto di un'unica cessione ed il cessionario potrà continuare ad avvalersene con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- b) nell'estensione della responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;
- c) nell'estensione dei controlli preventivi di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche alle cessioni dei crediti ACE in esame, così da potenziare le funzioni di prevenzione antifrode dell'Amministrazione finanziaria. Si applica, altresì, il comma 4 del citato articolo 122-*bis*.

Il **comma 2** prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, siano stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni previste dalla citata disposizione.

ART. 6 – Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0

Al fine di contrastare la tempestiva e completa disponibilità dei dati inerenti all'andamento della spesa di Transizione 4.0, il **comma 1** prevede che per fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività

di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 2** prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 3**, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale previsto dal comma 1, è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Il **Capo II (articoli da 7 a 9)** reca ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

ART. 7 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

I commi 1, 2 e 3 hanno lo scopo di disciplinare i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente al 30 aprile 2024, data di entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, relativo all'attuazione dell'articolo 17 della legge delega in materia fiscale.

L'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tutti i provvedimenti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti privi di contenuto provvedimentale ed è escluso per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Occorre tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo.

In particolare, gli articoli 5 e 5-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione.

Tali norme, peraltro, sono state interpretate estensivamente dall'Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il

contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario.

Il termine introdotto con l'articolo 6-*bis*, quindi, è compatibile con le attuali modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all'attivazione degli istituti di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997. Inoltre, ulteriori specifiche ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio sono regolate da altre disposizioni vigenti, quali l'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*accertamento delle fattispecie abusive*), l'articolo 6 del decreto legislativo 24 ottobre 2015, n. 156 (*accertamento delle fattispecie elusive specifiche*), l'articolo 11 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (*accertamento delle fattispecie ibride*), l'articolo 167, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*accertamento in materia di società estere controllate*).

Pertanto, la previsione recata dall'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell'ordinamento tributario.

Innanzitutto, occorre tener presente che la previsione recata dall'articolo 6-*bis* non gode di una valenza assoluta. Il comma 2 del predetto articolo, infatti, stabilisce che «*Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione*». Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni,

relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, inoltre, reca una sintetica disciplina d'ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell'istituto del contraddittorio. **Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate.** E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-*bis*, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedurali già esistenti a legislazione vigente).

Alla luce di ciò, dunque, una lettura interpretativa d'ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che il "diritto al contraddittorio" disciplinato dall'articolo 6-*bis* in precedenza richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

In particolare, il **comma 1** dispone che quanto statuito dall'articolo 6-*bis* dello Statuto del **contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito**

all'adesione emesso prima della medesima data.

Il **comma 2** prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

Il **comma 3** statuisce che qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 dell'articolo 6-*bis* in precedenza richiamato. Al riguardo, atteso il tenore letterale della norma, gli atti interessati dalla proroga sono anche quelli emessi successivamente l'entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 4** proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. *b*) e *b-bis*), (31 marzo 2024) e *b-ter*) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

Tale esigenza si è posta in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell'emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all'IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. Occorre sottolineare che per quanto riguarda i dati IMU relativi all'annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l'apposito campo dedicato all'esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli

anni 2021 e seguenti.

Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall'Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

Si sottolinea, infine, che allo scopo di rendere più armonica la tempistica relativa alla registrazione in parola, si è provveduto ad allineare le scadenze contemplate dalla disposizione all'unica data del 31 dicembre 2024.

Il **comma 5** prevede che la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (rubricato «*Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari*») – in misura da 2.000 a 20.000 euro – si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Trattasi, in particolare, di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22. In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione in parola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

Il **comma 6**, con una modifica all'articolo 3, comma 12-

undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del «*ravvedimento speciale*» delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima restano fermi i termini previsti dal citato comma 12-*undecies*.

Il comma 7 consente ai soggetti che non abbiano perfezionato, entro il 30 settembre 2023, il «*ravvedimento speciale*» di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere ugualmente alla citata regolarizzazione mediante il versamento entro il 31 maggio 2024 dell'intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni. In luogo del pagamento in un'unica soluzione, ai medesimi soggetti è consentito il versamento di una somma corrispondente a cinque rate delle otto previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **entro il 31 maggio 2024**, e delle tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo ai sensi del citato comma 174, alle scadenze fissate dalla medesima disposizione (ossia il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024). In caso di pagamento frazionato, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Resta fermo il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalle citate disposizioni, al fine del perfezionamento della regolarizzazione di cui trattasi.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate

successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso sono iscritti a ruolo gli importi ancora dovuti, la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e gli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Ai sensi dell'articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

ART. 8 – Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

Il **comma 1** modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma 2-*quinquies*, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 2** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai

tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle Entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali.

Il **comma 3** consente alle Agenzie fiscali, con risorse a carico del loro bilancio, di incrementare la componente variabile dei fondi risorse decentrate del personale non dirigenziale, tenuto conto dello sforzo organizzativo e professionale richiesto in conseguenza dell'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fiscale e della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, in un contesto caratterizzato da forti carenze di organico. Tale problema viene già affrontato dalle Agenzie attraverso un piano di assunzioni che tuttavia richiede, comunque, nel medio periodo un onere per la formazione e l'effettivo inserimento dei neoassunti, con un impegno aggiuntivo da parte delle risorse già in servizio per il trasferimento delle necessarie conoscenze tecniche e operative e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti in base alla Convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

ART. 9 –Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

Il **comma 1** destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132.

Il **comma 2**, che si inquadra nell'ambito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che abilita CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti dalle popolazioni dell'Emilia e del Centro Italia, a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, estende tale abilitazione alle garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Il **comma 3** al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, n. 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali.

Il successivo **comma 4** prevede che le assunzioni di cui al comma 3 siano autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali

di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il **comma 5** dispone che i concorsi previsti saranno curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, la quale provvederà, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici. Da ultimo, il **comma 6**, quantifica gli oneri e le relative coperture sulla base dell'inquadramento contrattuale delle unità previste nell'ambito del CCNL – Comparto Funzioni locali – Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare, e della media *pro capite* da corrispondere quale trattamento economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

Il **comma 7** determina, in considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, l'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, prevedendo che sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.

ART. 10 – Entrata in vigore

La disposizione reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento.

[Link al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,](#)

recante: «*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024. In vigore dal 30 marzo 2024

Emersione delle crypto-attività. Domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

[L'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle crypto-attività.

Tale procedura consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono crypto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente apposita istanza e versando un importo commisurato al valore delle crypto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

Con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 290480 del 7 agosto 2023](#) è stato approvato il relativo modello di presentazione dell'istanza, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite

La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale. A tal fine il contribuente allega al modello approvato una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d'imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto- attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto- attività al soggetto che presenta l'istanza.

Il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023

Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021

Approvato il modello: domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

Pronti modello e istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.

Un provvedimento firmato oggi ([Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, pubblicato il 07.08.2023](#)) approva lo schema di domanda e fissa il calendario e le regole per accedere alla procedura prevista dall'ultima Legge di Bilancio (n. 197/2022). **La richiesta deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre** dopo aver versato la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e/o l'imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività. La procedura è aperta ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia. Con il provvedimento di viene inoltre approvato uno schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all'istanza.

I soggetti interessati

Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed

equiparate (ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986), residenti in Italia che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d'imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

I tempi e le istruzioni

L'istanza va inviata, esclusivamente via Pec, entro il prossimo 30 novembre, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un'unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente. La procedura prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Con una [risoluzione \(n. 50 E del 9 agosto 2023\)](#) saranno

istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, recante: «Disposizioni di attuazione dell'\[articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197\]\(#\), per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi»](#), pubblicato il 07.08.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 50 del 9 agosto 2023](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all'[articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)

Definizione agevolata delle controversie tributarie in

cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l'invio delle domande

Da oggi (15 marzo 2023) è pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli la Determinazione che consente ai contribuenti di definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La determinazione – adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022) – è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione della domanda di definizione agevolata.

Le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse, a partire dal 22 marzo 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it.

L'accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.

Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di

volersi avvalere della definizione agevolata.

Commercialisti: bene ipotesi Sisto di stop a reati formali con pace fiscale

Il Consiglio nazionale dei commercialisti accoglie con particolare favore e apprezzamento le dichiarazioni del Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, circa la possibilità che, attraverso l'integrale adempimento dell'obbligazione fiscale e mediante il pagamento di una sanzione aggiuntiva, si possa giungere all'estinzione dei connessi procedimenti penali per reati meramente formali e scevri da condotte fraudolente.

Agenzia-Riscossione, aggiornate le risposte a quesiti su stop a cartelle e scadenze rottamazione

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq – aggiornate al 26 luglio 2021) con le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto

“Sostegni- bis” (Legge n. 106/2021).

In particolare, la citata legge di conversione contiene la proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già disposta dal decreto Lavoro (D.L. n. 99/2021) poi confluito nella legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”.

Decreto Sostegni-bis convertito in legge. Le proroghe e sospensione nella riscossione

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione.

Inoltre, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione Agevolata, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.

Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, D.L. n. 119/2018 e sospensione del processo: non è perentorio il termine del 10 giugno 2019

In tema di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, conv., con mod., in L. n. 136 del 2019 (cd. "Pace fiscale"), per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria, dell'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine ordinatorio del 10 giugno 2019.

Rimessione in termini nel processo tributario. "Decadenza incolpevole" in caso di malessere improvviso occorso

al difensore

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. In applicazione del sopra riportato principio, ritenuta fondata l'istanza di rimessione in termini per il deposito della copia della domanda di definizione delle liti pendenti e del relativo versamento presso il quale la causa è pendente, giustificata da un malessere improvviso e da un totale impedimento, benché temporaneo, a svolgere l'attività professionale da parte del difensore.

Rottamazione-ter delle cartelle. Agenzia-Riscossione comunica l'esito della domanda e gli importi

Arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla "rottamazione-ter" delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la "Comunicazione delle somme dovute", con l'esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell'importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019, come previsto dal

decreto legge n. 119/2018, sarà completato l'invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.

Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione alle circa 332 mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

Scomputo dall'importo lordo da pagare per la definizione delle liti fiscali: l'Agenzia risponde a due interpelli

Con due risposte ad altrettanti interpelli (nn. 141 e 154), l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione degli importi dovuti per la sanatoria del contenzioso in relazione al precedente utilizzo altri di istituti mitigatori delle sanzioni.

Sanatoria delle violazioni formali. Le irregolarità

definibili

Ok alla definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità. Più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte dell'ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. Ciò, naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata. Sono i chiarimenti sulla definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9 D.L. n. 119/2018) contenuti nella circolare n 11/E di oggi (15 maggio 2019), che segue il provvedimento del 15 marzo 2019 e la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento).

Chiusura delle liti fiscali pendenti: l'Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Come comportarsi per le controversie che riguardano le sole sanzioni? E in caso di liti portate avanti separatamente dalla società consolidata e dalla consolidante? Sono alcuni dei quesiti particolari a cui l'Agenzia risponde con la [circolare n. 10/E di oggi](#) (15 maggio 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, ([art. 6 e 7 del D.L. 119/2018](#)) rispetto a quelli già contenuti nella [circolare n. 6/E del 1° aprile 2019](#). In particolare, con il documento di prassi di oggi l'Agenzia fa luce su alcuni dubbi arrivati da associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.

Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

Una delle risposte fornite nel [documento di prassi](#) delle Entrate riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio quando per un **atto di recupero di un credito d'imposta** la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall'Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente. In questo caso, poiché l'oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l'irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest'ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Sempre in tema di sanzioni, la circolare tratta il caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l'imposta era dovuta dal

contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni. L'Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.

Definizione delle liti riguardanti il consolidato pre-2011

Nel caso di liti instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires – prima cioè dell'unificazione degli atti impositivi introdotta dall'articolo 40-*bis* del DPR n. 600/1973 – la circolare specifica che se entrambe le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla C.T.P. in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all'accertamento in capo alla consolidata, quest'ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull'imposta "teorica" dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.

Rottamazioni e precedenti richieste di definizione agevolata

Un'ipotesi particolare trattata dall'Agenzia nella [circolare](#) è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del D.L. n. 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti per la definizione della lite riguardante sanzioni non collegate al tributo. In pratica, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell'Ufficio. Inoltre, se il contribuente ha rottamato l'iscrizione a ruolo dei 2/3 della sanzione non collegata al tributo (dipendente dalla lite originaria), può definire in via

agevolata la controversia tuttora pendente sulla parte non interessata dalla "rottamazione". In questo caso, la determinazione del valore della lite deve tenere conto delle sole somme ancora in contestazione.

Come usufruire della definizione delle liti: memo per i contribuenti

Chi è interessato **deve, entro il 31 maggio 2019**, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L'importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. **Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.** (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019:](#) *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»*

Per saperne di più:

[Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l'Agenzia delle entrate](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019:](#) «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

[I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019:](#) «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

[Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 18 aprile 2019,](#) con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie

tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Definizione agevolata articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti – Percentuali di riduzione – Doppia soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e pronuncia della Suprema Corte cassazione di accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate con rinvio ad un'altra sezione della Commissione tributaria regionale – Situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere – Rilevanza del momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (24 ottobre 2018) – Obbligo di tener conto della successiva sentenza di Cassazione con rinvio – Esclusione se la sentenza è stata depositata dopo il 24 ottobre 2018

[*Link alla guida: "Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti" – Aggiornamento maggio 2019*](#)

[*Il modello e le istruzioni per la domanda*](#)

[*Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2, lettera b\) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»*](#)

Società e le associazioni sportive dilettantistiche: come accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali

Società e le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 della legge n. 289/2002 in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017. Sono queste le destinatarie della nuova guida del Fisco pubblicata oggi nel sito internet delle Entrate. La pubblicazione spiega, la particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018. [Link alla guida: "Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti"](#) – Aggiornamento maggio 2019

Chiusura delle liti fiscali pendenti. Le sanzioni dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o

altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi non sono “collegate ai tributi”

Le sanzioni tributarie amministrative ex art. 8 comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, rapportate all'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, non si possono considerare “collegate ai tributi cui si riferiscono” in quanto non sono correlate a maggiori imposte accertate, posto che il richiamato comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n. 16 del 2012 dispone che «non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi». Questo il principio alla base della risposta ad interpello n. 113 del 18 aprile 2019, nella quale si è statuito che per la definizione delle controversie concernenti gli atti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n. 12 del 2012, è necessario il versamento del 40 per cento del valore della lite, non potendosi considerare la stessa assorbita dalla definizione della controversia concernente le maggiori imposte accertate.

Definizione applicabile “segnalazioni”

PVC.	Non alle
-------------	-----------------

La definizione “integrale” dei contenuti del processo verbale non riguarda, i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette “segnalazioni” al competente ufficio dell’Agenzia, Va perciò, escluso tutto ciò che, pur appartenendo al processo verbale di constatazione, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto della definizione agevolata, in quanto non rientra tra le categorie di violazioni definibili, ovvero non rientra nel concetto di contenuto “integrale” del verbale. Ne consegue, che la segnalazione di una una potenziale indebita deduzione di interessi passivi, per errata determinazione della quota imputabile nell’esercizio sulla base di ammortamenti derivanti da disavanzo di fusione non affrancato ai sensi degli articoli 96 e 172 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), non può formare oggetto della definizione agevolata. È questa la soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia nella risposta n. 112/2019.

Doppia soccombenza dell’Agenzia delle entrate in

primo e in secondo grado. Definizione al 15% del valore della lite. Irrilevante la cassazione con rinvio successiva al 24 ottobre 2018

Nel caso si verifichi la doppia soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte, sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, emetta una pronuncia di cassazione con rinvio, il momento rilevante al fine di individuare l'importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia con il 24 ottobre 2018. In applicazione del sopra riportato principio, l'Agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 110 del 18 aprile 2019, ha accolto la soluzione interpretativa del contribuente, nel quale si prospettava un'adesione alla definizione agevolata della lite fiscale con un importo pari al 15 per cento del valore della stessa, considerato che al momento dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ultima pronuncia giurisdizionale era la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale.

Rottamazione-ter e “saldo e stralcio”. Domande entro il

30 aprile. Sportelli aperti sabato 27

A poco più di due settimane dal termine ultimo per l'adesione ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle, fissato dalla legge al 30 aprile 2019, sono circa 710 mila le domande presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 605 mila riguardano la cosiddetta rottamazione-ter (Legge n. 136/2018) e 105 mila il "saldo e stralcio" (Legge n. 145/2018).

In vista della scadenza del 30 aprile, Agenzia delle entrate-Riscossione ha stabilito l'apertura straordinaria degli sportelli per sabato 27, dalle ore 8.15 alle 13.15, al fine di garantire servizi e assistenza ai contribuenti, escluse le operazioni di cassa.

Pace fiscale, diffusa la circolare sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Pubblicata, la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 che contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018. Il documento di prassi, che segue il provvedimento del 23 gennaio scorso, spiega quali sono le violazioni che possono essere definite,

gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto. In particolare, la circolare ricorda che ai fini del perfezionamento della procedura è necessario presentare un'apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019. Il documento di oggi fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in tema di raddoppio dei termini di decadenza, regimi con esonero dichiarativo e definizione agevolata delle società consolidanti.

Chiusura delle liti fiscali pendenti: chiarimenti di dettaglio sulla definizione

Pronta la circolare dell'Agenzia con i chiarimenti di dettaglio sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. 119/2018 (articoli 6 e 7). Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.

Violazioni formali. “PF99” è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata



Colpo di
spugna
sulle sanzioni
per le
irregolarità
formali

Pronto il codice tributo (“PF99” denominato “*VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018*” da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle somme dovute per sanatoria delle infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Il codice tributo è stato istituito con la [risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019](#). Nel documento indicate le istruzioni per la compilazione del modello F24 il suddetto. **Non si applica, tuttavia, la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.**

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Come statuito dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge

119/2018, per il perfezionamento della regolarizzazione, **si richiede anche** *«la rimozione delle irregolarità od omissioni»*. La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. "Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". (Così, nella "motivazioni" del Provvedimento Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 21 marzo 2019](#), con oggetto: RISCOSSIONE – SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell'art. 9, D.L. 119/2018 – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019

[Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento](#)

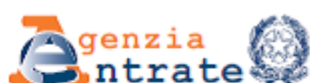
[delle imposte](#)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019](#) – Regularizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018

Definizione delle violazioni formali. Pronte le modalità d'attuazione

Stabilite regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull'imposta e sul pagamento. Con la definizione agevolata, introdotta dal D.L. n. 119/2018 (articolo 9 – “Irregolarità formali”), è stata infatti prevista la possibilità di regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, cosiddette “violazioni formali”. Con il Provvedimento di oggi (del 15 marzo 2019), firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, si stabiliscono le modalità d'attuazione di questo nuovo strumento.

Definizione agevolata delle controversie pendenti. Online il servizio per la compilazione e l'invio delle istanze



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Da oggi (6 marzo 2019) è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. È infatti disponibile, sul sito *internet* delle Entrate, il servizio che consente di compilare e trasmettere *online*, **entro il 31 maggio 2019**, l'istanza per chiudere le liti fiscali pendenti.

Le liti interessate dall'agevolazione

La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – **nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018**, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di

valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Il termine per definire le liti

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l'intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali *Entratel* o *Fisconline* e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018" per la compilazione e la trasmissione. La presentazione della domanda può avvenire **anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia**. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 marzo 2019)

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

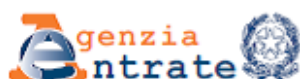
[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019](#), recante: «Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti

impositivi».

[Il Decreto fiscale "Collegato" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145](#)

Chiusura delle liti fiscali, online il modello per aderire entro il 31 maggio. Nelle istruzioni le modalità di determinazione degli importi dovuti



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Approvato il modello di domanda per la definizione delle

liti fiscali pendenti con le relative istruzioni

Pubblicati, sul sito *internet* delle Entrate, il [modello e le istruzioni](#) per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal [D.L. n. 119/2018](#), con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado **sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018** e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla C.T.P., con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in secondo grado. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del [D.L.](#)), per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l'Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall'articolo 7

del [D.L. n. 119/2018](#) per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017. Il [modello](#) e le relative istruzioni sono allegati a un [provvedimento del direttore dell'Agenzia](#) che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di versamento degli importi dovuti.

Le liti che rientrano nell'agevolazione

Con la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti, introdotta dal [D.L. n. 119/2018](#), possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Nel provvedimento, l'Agenzia chiarisce che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della "*rottamazione-bis*", il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all'agente della riscossione per la "*rottamazione-bis*".

Una domanda per lite, tutte entro il 31 maggio

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda **per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019**. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il **pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019**, dell'intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, **per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento**. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della

domanda.

Rate possibili dai 1.000 euro in su

Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. **Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.** Nel provvedimento, inoltre, l'Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019)*

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019,](#) recante: «*Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi*».

[Il Decreto fiscale "Collegato" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145](#)

Definizione agevolata dei PVC. Approvato il provvedimento con le modalità di attuazione

Definizione agevolata dei PVC



Pronte le modalità applicative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del [D.L. n. 119/2018](#).

Con un [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](#), vengono definite le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni constate nel processo verbale.

In cosa consiste l'agevolazione

La nuova misura si applica ai processi verbali di

constatazione redatti, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4/1929, dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, **con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.**

Le violazioni regolarizzabili

La definizione "*integrale*" deve riguardare **tutte le violazioni** – in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie ed Ivae – contenute nel processo verbale riferite **ad un singolo periodo d'imposta**: ciò significa che, qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente **anche un solo periodo d'imposta.** Oggetto della definizione agevolata sono le **violazioni sostanziali** che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale; si ricorda che le violazioni formali sono invece regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall'articolo 9 del [D.L. n. 119/2018](#). Possono inoltre essere definite **anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.**

Gli atti interessati dalla nuova misura

Sono definibili i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018.

Come compilare la dichiarazione

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione deve

presentare, **entro il 31 maggio 2019**, le relative dichiarazioni. Nella dichiarazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo d'imposta oggetto della definizione agevolata, vanno esposti a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.

Quando effettuare i versamenti

Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, **scade il 31 maggio 2019**. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

La definizione agevolata da parte dei soci

Anche i soggetti partecipanti a società di persone o trasparenti possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato *pro quota* dalla società partecipata. A tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire le violazioni constatate col processo verbale.

Assistenza da parte degli uffici

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate forniscono l'assistenza eventualmente richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019*)

Documentazione:

[Link al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019](#), recante: «Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del DL n. 119 del 2018.»

[Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 \(risoluzione n. 8\) – pdf \(link esterno sito web: \[www.agenziaentrate.gov.it\]\(http://www.agenziaentrate.gov.it\)](#)

[Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145](#)

Il Decreto Fiscale è legge



La Camera, dopo aver votato, con 310 voti favorevoli e 228 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e

finanziaria (A.C. 1408), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, **ha approvato in via definitiva il provvedimento.**

[Link al testo del Decreto-Legge – Testo a fronte \(evidenziate le modificazioni apportate in sede di conversione\)](#)

Decreto Fiscale. Ancora poche ore per il via libera del Senato

Riprenderà alle 15,30 l'esame dell'Assemblea del Senato del disegno di legge A.S. n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria per l'approvazione. Poi il testo andrà alla Camera

Procedure e contenzioso in materia doganale. Diffuse le indicazioni applicative del Decreto legge “fiscale”

Con [nota n. 123013/RU del 16 novembre 2018](#), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce una sintesi complessiva delle novità in ambito doganale introdotte dal [Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*».

[Link alla nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 123013/RU del 16 novembre 2018](#) e allegato n. 119462 del 31 ottobre 2018, con oggetto: DOGANE- Pace fiscale – Procedure e contenzioso in materia doganale – Indicazioni applicative del [Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*».

Per saperne di più:

[**Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Modalità e termini per aderire**](#)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1825864.pdf

[**Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l'anno 2019**](#)

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – Coordinato con la guida alla lettura e la relazione illustrativa

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1824723.pdf